

Udine, 9 dicembre 2016

## **Cassa Integrazione Guadagni – CIGO e Fondi di Solidarietà**

- **nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande per eventi oggettivamente non evitabili**

Per effetto del D.Lgs. n. 185 del 24/09/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) è stato modificato il termine per la presentazione delle domande di CIGO per *eventi oggettivamente non evitabili* ed è stato fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Stante che gli *eventi oggettivamente non evitabili* sono disciplinati tanto dalla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) quanto dai Fondi di Solidarietà, l'INPS è intervenuta sulla questione con i messaggi n. 4752 del 23 novembre 2016 e n. 4824 del 29 novembre, fornendo istruzioni circa la modifica del termine di presentazione delle domande.

### **a) Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)**

Le domande di CIGO potranno essere presentate *entro la fine del mese successivo* a quello in cui si è verificato l'evento nel caso di motivazioni previste dalle causali contrassegnate dai seguenti codici evento:

- 1 *motivi meteorologici-settore industria*
- 2 *motivi meteorologici-settore edilizia*
- 3 *incendi, crolli o alluvioni*
- 4 *impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità*

La suddetta norma si applica alle domande presentate dall'8 ottobre 2016 (data entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016) la quale supera la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall'inizio del singolo evento di sospensione o riduzione.

L'Istituto chiarisce che è possibile inviare un'unica domanda *nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame.*

Diversamente sarà necessario inviare domande distinte *qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.*

esempi:

per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 ed il 12 ottobre, può essere presentata un'unica domanda il cui termine di presentazione per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016.

per eventi meteo accaduti nei giorni 5 e 25 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte entro il termine del 31 dicembre 2016.

Circa l'allegazione dei bollettini meteo, stante la possibilità di presentare un'unica istanza, ciò facilita e semplifica gli adempimenti probatori, in quanto il bollettino meteo potrà interessare un maggior arco temporale consentendo alle aziende di avere a disposizione un maggior arco temporale.

**b) Fondi di Solidarietà**

a differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili relativamente a:

1 *incendi, crolli o alluvioni*

2 *impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità*

Quanto sopra in forza del fatto che, in linea generale, per i Fondi di Solidarietà non sono eventi integrabili le intemperie stagionali (eventi meteorologici).

*(Fonti: messaggi INPS n. 4752 del 23/11/2016 e n. 4824 del 29/11/2016)*